



COMUNE DI SANT' ANGELO LE FRATTE

(Provincia di Potenza)

85050 – Largo S. Michele, 3 - Tel. 0975/38.65.02 – Fax 0975/38.67.86

Codice Fiscale 80002570762

www.comune.santangelolefratte.pz.it

CAPITOLATO D'ONERI

**MANUTENZIONE PER MESI 36, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI
PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE.
IMPORTO DEL CANONE €. 27.900,00 OLTRE IVA**

INDICE

- Art. 1 OGGETTO E MODALITA' DELL'APPALTO
- Art. 2 DURATA DELL'APPALTO
- Art. 3 CANONE D'APPALTO
- Art. 4 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA
- Art. 6 GESTIONE E CARATTERE DEL SERVIZIO
- Art. 7 SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI
- Art. 8 SICUREZZA IN CANTIERE
- Art. 9 ORARI DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO PUBBLICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
- Art. 10 REGISTRO ACCERTAMENTO LAVORI
- Art. 11 MANUTENZIONI STRAORDINARIA
- Art. 12 POTENZIALITA' INSTALLATA E FUNZIONANTF-
- Art.13 VIGILANZA SULL'IMPIANTO
- Art. 14 SPESE PER ATTREZZI
- Art. 15 MATERIALI
- Art. 16 INADEMPIENZE - CONTESTAZIONI E PENALITA'
- Art. 17 RESPONSABILITA' - PERSONALE
- Art. 18 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
- Art. 19 OBBLIGHI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI _E PREVIDENZIALI
- Art. 20 ASSICURAZIONI R.C.T./C.A.R. A CARICO DELL'IMPRESA
- Art. 21 OBBLIGHI DEL PERSONALE
- Art. 22 INFORTUNI E DANNI
- Art. 23 DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO
- Art. 24 CONTROVERSIE
- Art.25 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA
- Art. 26 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
- Art. 27 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 28COSTITUZIONE IN MORA
- Art. 29 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Art. 1 OGGETTO E MODALITA' DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto:

- a) la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione ovunque dislocati sul territorio comunale già in esercizio, in fase di costruzione e di tutti gli impianti, ivi compreso il buon funzionamento delle cabine comunali relative e dei quadri di comando che l'amministrazione andrà a realizzare durante la durata dell'appalto;
- b) la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti elettrici degli stabili di proprietà comunale, adibiti ad uffici e servizi generali, degli immobili scolastici e degli impianti del cimitero comunale (lampade votive e illuminazione pubblica).

Il presente capitolato regola e disciplina i rapporti tra l'amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria.

Art. 2 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto viene fissata in mesi **36** (trentasei) decorrenti dalla data di consegna del servizio, qualora avvenga in via anticipata, o dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'amministrazione si riserva di prorogare il contratto, fino ad un massimo di ulteriori mesi sei, per il tempo necessario all'espletamento del nuovo procedimento di gara.

Alla scadenza del contratto sarà eseguita dall'Amministrazione la revisione agli impianti e locali per accertare l'adempimento della ditta di tutti gli obblighi contrattuali.

Alla visita di accertamento dell'avvenuta riconsegna verranno redatti singoli verbali, contenenti ai fini di eventuali penalità, la contestazione delle infrazioni rilevate.

Art. 3 CANONE D'APPALTO

Il canone d'appalto posto a base d'asta per **MESI 36 (trentasei)** è di **euro 27.000,00 (pari a euro 9.000,00 annui)** oltre all'importo complessivamente stimato in **euro 900,00**, quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (per l'intera durata dell'appalto), oltre I.V.A.

Il costo degli oneri per la sicurezza, corrisponde al rimborso dell'importo annuo di € 300,00 per la riunione di coordinamento che verrà annualmente programmata dal responsabile dell'area tecnica del comune di Sant'Angelo le Fratte per coordinare le modalità di gestione della sicurezza negli interventi da effettuarsi negli edifici pubblici e negli immobili scolastici. Data la natura delle lavorazioni da eseguire, non si prevede l'applicazione di particolari misure di protezione per rischi da interferenza.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui si tratterà nel prosieguo del presente Capitolato, la stima dei costi della sicurezza sarà effettuata in seno alla quantificazione delle lavorazioni eventualmente da eseguire.

Il canone definitivo sarà quello risultante dall'esito dell'offerta in sede di gara.

Il **canone d'appalto** è compensativo di qualsiasi servizio inerente alla manutenzione ordinaria degli impianti nel loro complesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con pagamento del canone stesso.

Si dà espressamente atto che nel suddetto importo sono compresi tutte le prestazioni di cui al successivo art. 7, che sono quindi a carico della ditta aggiudicataria.

Il prezzo dell'appalto è da ritenersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente alla eliminazione o aumenti dei corpi illuminanti.

Il canone d'appalto sarà corrisposto in **RATE TRIMESTRALI** posticipate, scadenti il giorno **TRENTA** del mese, dietro presentazione di regolari fatture, che dovranno essere vistate dal responsabile del servizio tecnico, e della dichiarazione liberatori per gli obblighi assicurativi e previdenziali verso il personale.

Il pagamento verrà effettuato entro **TRENTA GIORNI** dalla presentazione della fattura, previo acquisizione d'ufficio del DURC.

In costanza del rapporto contrattuale non sono possibili revisioni o aggiornamenti del prezzo, che deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Qualora durante l'esecuzione dell'Appalto l'Amministrazione decidesse di apportare modifiche e trasformazioni agli impianti, senza peraltro variare la potenzialità e la consistenza generale dei singoli complessi, i nuovi apparecchi installati entreranno a far parte, a tutti gli effetti, del presente contratto senza che la ditta aggiudicataria possa richiedere compensi di sorta.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per la suddivisione e separazione degli impianti nei vari settori in modo da adattarsi alle varie esigenze ed ai differenti orari di servizio senza che la ditta aggiudicataria possa richiedere compensi di sorta. Tali opere particolari potranno essere affidate alla ditta aggiudicataria o altra ditta, se il Comune lo riterrà conveniente, previa oggetto di formale atto deliberativo di quantificazione lavori, impegno di spesa ed affidamento esecuzione.

L'affidatario è obbligato all'osservanza di tutti gli obblighi prescritti **dall'art. 3 della legge 136/2010** e successive modifiche ed integrazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

E' obbligato inoltre, nell'ambito del presente affidamento, ad inserire negli eventuali contratti con subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio suddetto ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. L'affidatario è obbligato a dare immediata comunicazione dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Il Comune si riserva ogni verifica in merito, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 136/2010.

Art. 4 CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, di cui al D.Lgs n. 50/2016, del 10 % dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La presentazione della cauzione definitiva dovrà avvenire perentoriamente nel termine che il responsabile del servizio tecnico comunicherà alla ditta aggiudicataria del servizio.

La garanzia fideiussoria, che può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze prevista, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché avere una validità pari alla durata del contratto e resterà vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Essa sta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato d'onere, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Art. 5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro **gg. 60 (sessanta)** dall'aggiudicazione, che sarà comunicata all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato d'onori.

Il contratto è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario sin dalla sottoscrizione.

La consegna degli impianti, da effettuarsi nel giorno e nell'ora che sarà comunicato alla ditta aggiudicataria da parte del responsabile del servizio tecnico, dovrà risultare da apposito verbale da redigersi a cura del responsabile del servizio tecnico in contraddittorio con il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, in doppio originale, uno per l'amministrazione e l'altro per la ditta appaltatrice.

Nel caso di urgenza, la consegna degli impianti può avvenire anche subito dopo l'aggiudicazione definitiva nelle more della stipula del contratto.

Al termine della durata contrattuale, la ditta appaltatrice riconsegnerà al Comune gli impianti, in buone condizioni di esercizio, tenuto conto dei normali deperimenti derivanti dall'uso.

Art. 6 GESTIONE E CARATTERE DEL SERVIZIO

La ditta dovrà rispondere ad ogni chiamata, da parte del personale dell'Ufficio Tecnico o del corpo di polizia locale, ed in caso d'urgenza da qualsiasi dipendente del Comune, per l'eventuale constatazione di deficienza o di eventuali altri inconvenienti che dovessero verificarsi agli impianti, entro un'ora dal ricevimento della segnalazione, anche telefonica o a PEC. A tal fine la ditta dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale un numero di recapito telefonico attivo 24 ore su 24 e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare ogni e qualsiasi comunicazione.

Accertato il difetto, la ditta dovrà provvedere tempestivamente e non oltre tre ore lavorative successive alla segnalazione, a riportare l'impianto alle normali condizioni di servizio. Qualora per fatti eccezionali, debitamente giustificati, ciò non fosse possibile entro tre ore lavorative successive all'accertamento e segnalazione, la ditta ne darà preventivo avviso all'Amministrazione, indicando il tempo presumibile di fermo dell'impianto con un'approssimazione del 25%.

L'appaltatore dovrà, comunque, rendersi reperibile e disponibile anche di notte e nei giorni festivi per casi urgenti di pronto intervento, come per la caduta di fili in tensione o per casi che possono far sorgere pericolo alla pubblica e privata incolumità. Il servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell'appaltatore, con proprio idoneo personale, attrezzi e macchine d'opera necessari al servizio di manutenzione.

IL SERVIZIO, OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO, È DA CONSIDERARSI AD OGNI EFFETTO SERVIZIO PUBBLICO E PER NESSUNA RAGIONE POTRÀ ESSERE SOSPESO O ABBANDONATO.

Verificandosi deficienza ed abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il responsabile del servizio tecnico, salvo quanto disposto dal presente articolo, ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio, ove lo stesso sebbene diffidato, non abbia ottemperato, nei termini di tempo fissati, alle disposizioni ricevute.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di disporre, in ogni momento, alla presenza di un rappresentante della ditta, il controllo della funzionalità e consistenza dell'impianto, nonché la verifica del rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato. Eventuali deficienze o difetti, solo se dovuti ad inadempienze o colpe della ditta appaltatrice, verranno contestati e riportati in un verbale che

servirà all'Amministrazione per l'applicazione della penale o di altri provvedimenti. Nel caso che, nonostante richiesta scritta, nessun rappresentante della ditta intervenga alle verifiche sopracitate, si procederà ugualmente, alla presenza di due testimoni.

Al fine di assicurare interventi di particolare urgenza l'Appaltatore si obbliga ad intervenire tempestivamente ed assume l'obbligo di notificare al Comune l'eventuale cambio del suo domicilio ed il personale sul quale l'Amministrazione Comunale potrà far riferimento durante l'assenza del Titolare.

Art. 7 SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità e con personale qualificato; in particolare la Ditta appaltatrice dovrà provvedere:

Per gli impianti di pubblica Illuminazione:

- a)** alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l'efficienza del servizio;
- b)** effettuare la vigilanza ed il controllo metodico e sistematico al fine di assicurare il normale, regolare, continuo funzionamento dell'intero impianto di pubblica, del quale la ditta è responsabile e garante;
- c)** alla presentazione, ogni qualvolta l'Ufficio Tecnico Comunale lo richieda, di dettagliata relazione circa funzionamento degli impianti ed il consumo di energia, con l'indicazione di eventuali interventi proposti al fine di eliminare sprechi ed anomalie di qualsiasi natura;
- d)** a segnalare all'U.T.C. non appena avuta conoscenza, anche a mezzo di personale da essa dipendente, tutte quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento del servizio, possano impedirne il regolare svolgimento e/o costituire pericolo per la privata e pubblica incolumità;
- e)** effettuare le normali riparazioni e tutti i lavori necessari per mantenere il buono e continuo stato di conservazione e funzionamento dell'intero impianto, compatibilmente con lo stato attuale delle apparecchiature esistenti ed al loro naturale invecchiamento o deterioramento non dovuto ad atti vandalici, incidenti, intemperie, calamità naturali;
- f)** sostituire lampade bruciate o esaurite, sostituire le apparecchiature elettroniche, la loro messa a punto e, ove tecnicamente possibile, riparare le apparecchiature fuori uso;
- g)** curare e provvedere all'esecuzione di opere di manutenzione degli interruttori orari per l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione pubblica;
- h)** ad assumere ogni iniziativa sull'adozione di tutte le misure e sull'impiego di mezzi per evitare e prevenire infortuni, incendi, scoppi di apparecchi etc.. L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ad agenti ed operai della ditta, per infortuni che dovessero verificarsi in dipendenza dell'Appalto;
- i)** alla conduzione, in maniera idonea, di tutti gli impianti, in modo da assicurare, in ottemperanza alle disposizioni vigenti e da altre eventuali in vigore o che saranno emanate nel corso della gestione, un esercizio quanto più perfetto possibile, al fine di evitare danni e pericoli, con pregiudizio diretto ed indiretto alla salute dei cittadini e danni a beni pubblici e privati;
- j)** controllo e regolazione periodica degli orologi e cellule fotoelettriche per l'accensione e lo spegnimento delle lampade;
- k)** smontaggio, rimontaggio, delle linee e punti luminosi installati sulle facciate degli immobili pubblici e privati, onde consentire interventi edili sugli immobili medesimi, compreso tutto il materiale occorrente, anche per necessità di un diverso posizionamento e fino ad uno sviluppo di mt. 20,00;
- l)** spostamento di linee e punti luminosi, ovvero a seguito di aperture di strade, costruzioni e danni causati da terzi;
- m)** sostituzione delle lampade, delle apparecchiature elettroniche, portalampade e scatole contenitrici, delle valvole, degli isolatori, dei cavi elettrici, dei singoli apparecchi e, comunque, di tutti gli altri componenti del punto luminoso, se esausti;

- n) pulizia periodica con frequenza almeno annuale, della protezione dei punti luminosi;
- o) controllo periodico della messa a terra dei punti luminosi;
- p) sostituzione delle lampade esauste, segnalate dall'ufficio tecnico o direttamente dall'Amministrazione. A tal proposito l'Appaltatore si impegna a ritirare giornalmente le segnalazioni pervenute presso gli uffici comunali e ad intervenire nel giorno di lunedì di ogni settimana;
- q) gli interventi urgenti per l'eliminazione di quei casi imprevedibili il cui permanere possa recare pericolo alla pubblica e privata incolumità;
- r) la rilevazione e segnalazione all'Amministrazione, possibilmente con le notizie raccolte in loco sui responsabili di eventuali guasti o rotture provocati all'impianto per incidenti stradali, vandalismi od altro
- s) a fare quant'altro necessario e utile, anche se non espressamente richiamato nel presente Capitolato, secondo la legge e le buone norme tecniche per assicurare un ottimale standard di manutenzione e gestione degli impianti ed attrezzature relative.

Per gestione si intende il complesso delle attività e prestazioni impiegate per l'efficienza ed il funzionamento continui e sicuri dei vari impianti, nessuno escluso, secondo la loro specifica destinazione, le loro specifiche caratteristiche, in modo da assicurare la continua, sicura ed efficiente funzionalità.

La ditta opererà con proprio personale specializzato e le attrezzature necessarie per la manutenzione e gestione degli impianti che restano a carico della ditta appaltatrice.

Per la corretta gestione del servizio, anche al fine di effettuare più celermente gli interventi richiesti, la ditta aggiudicataria dovrà **disporre di apposito automezzo dotato di piattaforma elevatrice**, per l'esecuzione dei lavori in quota, in quanto per la particolarità del territorio e la garanzia di un elevato standard di sicurezza, gli stessi non possono essere eseguiti con l'ausilio di scale o quant'altro.

A seconda delle esigenze inerenti ai lavori di manutenzione e specifica revisione, per l'espletamento dei servizi inerenti alla conduzione di lavoro e giornate di riposo, la ditta provvederà ad operare a mezzo proprio personale o con l'ausilio di tecnici specializzati nei vari rami per la completa assistenza tecnica, in numero sufficiente ad espletare con sollecitudine le varie operazioni.

La manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dovrà essere condotta in modo da non provocare la sospensione del servizio o quantomeno di renderla il più breve possibile, ricorrendo, se necessario anche a lavori straordinari, notturni, festivi ed anche all'esecuzione di opere provvisorie.

Qualsiasi lavoro ritenuto necessario che richieda l'interruzione del funzionamento del servizio, deve avere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ufficio tecnico Comunale.

Si intende che operazioni di manutenzione che comportino sospensioni del servizio, fatte senza il preventivo assenso del responsabile del servizio tecnico, saranno ritenute arbitrarie e soggette a penalità nella misura che lo stesso riterrà opportuno stabilire, in ogni caso non superiore al 20% del compenso mensile.

E' fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica agli impianti consegnati, senza formale e precisa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale

Nel caso che la ditta modifichi gli impianti senza tale autorizzazione, oltre alla penalità di cui presente articolo, sarà tenuta a rimettere ogni cosa in ripristino a sue spese.

Il responsabile del servizio tecnico potrà derogare dall'obbligo per la ditta affidataria della rimessa in ripristino e rinunciare all'applicazione della penale solo se le modifiche, arbitrariamente apportate, fossero ritenute utili e necessarie; in tal caso la ditta non avrà diritto a pretendere alcun compenso speciale per i lavori eseguiti.

Per gli immobili comunali e scolastici – cimitero comunale:

- a) ispezione periodica degli impianti elettrici, con frequenza almeno trimestrale e conseguente relazione sullo stato degli stessi;

- b)** sostituzione di eventuali tratti di cavo elettrico dalla cassetta di derivazione al punto luminoso, ovvero all'interruttore od alla presa di corrente, ogni qualvolta ve ne sia la necessità;
- c)** revisione periodica di quadri elettrici, ove esistenti;
- d)** sostituzione di interruttori, lampade, deviatori, prese e punti luce, ogni qualvolta se ne abbia necessità.
- e)** ispezione periodica degli impianti di allarme ove previsti nelle sedi comunali;
- f)** allacciamento alla rete delle lampade votive cimiteriali, ivi compresa la fornitura del necessario materiale elettrico (lampada, portalampada, collegamenti elettrici);
- g)** la sostituzione delle lampade votive spente e/o danneggiate;

Manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune:

- a)** mettere a disposizione il proprio personale per tutta la durata sia notturna che diurna della manifestazione "Le Cantine Aperte" di Sant'Angelo le Fratte (normalmente prevista dal 12 al 15 agosto), per ogni singolo anno di vigenza dell'appalto;
- b)** provvedere alla disattivazione ed accensione di linee e/o punti luce della pubblica illuminazione qualora si rendesse necessario;
- c)** posizionamento di fari e punti luce provvisori necessari allo svolgimento della manifestazione di cui sopra, forniti dall'amministrazione;
- d)** smontaggio delle attrezzature di cui ai precedenti punti;
- e)** il montaggio e la manutenzione, nonché il successivo smontaggio, delle cordarie luminose per addobbi natalizi forniti dall'Amministrazione che si riserva anche di indicarne di volta in volta le quantità, i punti di allocazione (vie, piazze, presepi, ecc.), la tipologia dei materiali da impiegare.

Art. 8 SICUREZZA IN CANTIERE

I lavori rientrano nella sfera di applicazione del D.Lgs 81/2008.

Nel rispetto dell'art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), poiché nell'iter di esecuzione dei lavori non è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, si ritiene che per i lavori di cui sopra l'Impresa esecutrice dei lavori si farà carico della redazione del Piani di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore deve contenere gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2 dell'ALLEGATO XV del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Il personale presente in cantiere dovrà essere addestrato all'uso dei mezzi di protezione individuale, al comportamento da tenere nei luoghi di lavoro ed all'uso delle macchine ed attrezzature nel rispetto delle vigenti normative infortunistiche, inoltre tutti i mezzi e le attrezzature devono essere a norma in base a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'appaltatore avrà l'obbligo di porre in essere le segnalazioni e tutti i provvedimenti necessari affinché sia garantita la circolazione stradale in piena sicurezza e ridotti al minimo i disagi.

La Stazione Appaltante, per mezzo di un suo incaricato, ha facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie o informazioni all'impresa circa l'osservanza dei lavori o del presente articolo.

Sarà cura dell'Amministrazione, e per essa del responsabile dell'area tecnica, convocare e far tenere una riunione annua di coordinamento al fine di concordare e stabilire le modalità di gestione della sicurezza negli interventi da effettuarsi negli edifici pubblici e negli immobili scolastici.

Art. 9 ORARI DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO PUBBLICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

L'Appaltatore deve provvedere ad effettuare tutte le operazioni di regolazione degli appositi apparecchi temporizzatori in modo da garantire una razionale e contenuta accensione degli impianti.

Gli orari potranno subire variazioni a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, così come il numero complessivo delle ore di accensione; l'Appaltatore darà immediato corso a tutte le richieste di variazione dall'Amministrazione, senza sollevare eccezioni o riserve di sorta.

Art. 10 REGISTRO ACCERTAMENTO LAVORI

Il servizio risulterà efficiente ed efficace in misura tanto maggiore quanto più ricca sarà l'acquisizione di notizie ed informazioni, da qualsiasi parte provenienti.

L'appaltatore dovrà pertanto provvedere alla tenuta e alla redazione di un registro in cui saranno annotate, in ordine cronologico di arrivo, tutte le **segnalazione** comunque pervenute dall'Amministrazione o direttamente all'Appaltatore in ordine agli impianti.

L'Appaltatore è obbligato ad annotare senza indugio su detto registro tutte le segnalazioni che a lui perverranno ed è obbligato a consegnare immediatamente all'Amministrazione copia di queste, facendosene rilasciare ricevuta; parimenti esso è tenuto a ricevere tutte le segnalazioni, quale che ne sia la fonte (anche semplici cittadini), rilasciando, se richiesta, apposita ricevuta.

Le parti procederanno al riscontro ed alla verifica dei registri ogni qualvolta sarà richiesto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 MANUTENZIONI STRAORDINARIA

Tutti gli interventi per la manutenzione straordinaria, sostituzioni delle linee e dei sostegni, ampliamenti della rete ed ogni altro lavoro inerente la rete di pubblica illuminazione si intendono esclusi dai costi della normale manutenzione.

Il responsabile del settore tecnico ha però la facoltà, ove non possa provvedere direttamente con personale dipendente dell'amministrazione o non intenda provvedere a mezzo altre ditte, di richiedere all'Impresa assuntrice dell'appalto l'esecuzione dei lavori suddetti a carattere straordinario e questa è tenuta ad eseguirli immediatamente, oltre che a fornire, se richiesto, il materiale necessario.

In tale ipotesi l'ufficio Tecnico Comunale provvederà a redigere il preventivo di spesa o a richiedere all'affidatario preventivo di spesa per determinare preventivamente l'ammontare del corrispettivo relativo ai lavori straordinari a farsi; detto preventivo dovrà essere calcolato applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal prezzario vigente delle opere pubbliche della Regione Basilicata, e per eventuali voci mancanti, i prezzi determinati mediante apposite analisi. Al corrispettivo così calcolato sarà applicato il **ribasso di cui all'offerta formulata dall'aggiudicatario in sede di gara**.

I lavori di straordinaria manutenzione, nonché quelli relativi alle eventuali modifiche degli impianti e tutti quelli non rientranti nella ordinaria manutenzione, in caso di affidamento alla stessa ditta appaltatrice dell'ordinaria manutenzione, dovranno essere comunque oggetto di formale atto di assenso, di quantificazione lavori con il criterio prima descritto, impegno di spesa ed affidamento dell'esecuzione.

Tale possibilità sarà valutata, dal responsabile del servizio tecnico comunale, in rapporto all'urgenza a provvedere, nonché all'entità economica dell'intervento.

Ai fini della quantificazione dell'importo complessivo dell'appalto, così come definito dall'art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle attività e degli interventi eseguiti nel trascorso triennio, si ipotizza che potranno eseguirsi interventi di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di € 60.000,00 oltre oneri IVA, per il periodo complessivamente posto in appalto (mediante all'incirca € 20.000,00 all'anno).

Art. 12 POTENZIALITA' INSTALLATA E FUNZIONANTE

La potenza delle lampade funzionanti dovrà corrispondere al quadro di potenzialità installata depositata presso il Comune che l'Appaltatore controfirmerà contestualmente al contratto in segno di presa conoscenza ed accettazione del quale l'Appaltatore stesso avrà copia.

Non è consentito mutare la potenza dei singoli punti luce.

Art. 13 VIGILANZA SULL'IMPIANTO

L'Appaltatore vigila sulla perfetta funzionalità dell'impianto, segnalando all'Amministrazione tutti i guasti e le irregolarità capaci di compromettere la pubblica incolumità provvedendo contemporaneamente alle opportune riparazioni.

Spetta al responsabile dell'Ufficio tecnico vigilare sugli obblighi assunti a carico dell'appaltatore e riferire mensilmente verbalmente o con apposita relazione all'Amministrazione.

Art. 14 SPESE PER ATTREZZI

Tutti gli attrezzi d'opera, le macchine, le scale e quant'altro necessari per l'espletamento del servizio, sono a carico dell'appaltatore, il quale ha l'obbligo di servirsi di mezzi collaudati, dichiarati idonei e conformi alla vigente normativa (D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i.).

Art. 15 MATERIALI

Nel corrispettivo del servizio **sono inclusi** i materiali di consumo da impiegare: lampade, portalampade, apparecchiature elettroniche, ecc. ecc, i quali sono tutti a carico dell'affidatario, escluse le biregime localizzate.

Art. 16 INADEMPIENZE - CONTESTAZIONI E PENALITA'

Le inadempienze agli obblighi derivanti del presente capitolato d'onere, che potranno ascrivere alla ditta aggiudicataria nel corso dell'appalto, oltre a quelle previste dal Codice Civile, possono consistere:

- a) nel ritardo nella sostituzione delle lampade o nella riparazione di piccoli guasti o mancata accensione o spegnimento delle luci nelle ore previste;
- b) nell'interruzione, anche parziale, del servizio escluso i casi di forza maggiore e/o relativi a fatti dell'ente appaltante;
- c) nel mancato ripristino degli impianti nei tempi indicati dall'art. 6;
- d) nella trascurata manutenzione degli impianti, nel logorio degli impianti da incuria o deficiente manutenzione; questi motivi, in ogni caso, verranno stabiliti di comune accordo ed in contraddittorio tra l'ente appaltante e la ditta appaltatrice;
- e) nelle modifiche arbitrarie agli impianti, in qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio o danno alla gestione e manutenzione degli impianti;
- f) rifiuto di presentarsi per ricevere ordini o comunicazioni inerenti il servizio, ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte di regola dall'U.T.C. in contraddittorio e verbalizzate e saranno, in ogni caso, valide ed incontestabili, anche se effettuate dal solo U.T.C.; in tal caso, però, saranno comunicate alla ditta mediante ordine di servizio, con invito a provvedere tempestivamente.

La ditta dovrà incaricare un proprio rappresentante munito di tutte le istruzioni e mezzi atti ad assicurare la rigorosa disciplina ed il perfetto adempimento delle prescrizioni di cui alle presenti condizioni:

Il rappresentante della ditta dovrà avere legale mandato per quanto concerne i rapporti da tenere con il Comune ed in particolare per quanto si riferisce alle eventuali contestazioni ed inadempienza.

Le infrazioni ritenute lievi, a giudizio del responsabile dell'ufficio tecnico, comporteranno l'applicazione di una penalità pari ad **euro 50,00 (cinquanta/00)** oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati o degli obblighi non adempiuti. In caso di recidiva la penalità potrà essere raddoppiata e potranno essere adottate più severe misure con determinazione del responsabile del servizio tecnico.

Per le infrazioni più gravi, ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale, oltre ad una penalità pari ad **euro 100,00 (cento/00)** ed alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati o degli obblighi non adempiuti, l'Amministrazione Comunale si riserva misure più severe da adottarsi con determinazione del responsabile del settore tecnico previa formale contestazione degli addebiti.

La rifusione delle spese e di pagamenti di eventuali danni e penali verranno applicati mediante ritenute sulla successiva prima rata di pagamento del canone di appalto.

Ove il danno e la penale eccedessero l'ammontare della rata in pagamento, l'impresa sarà tenuta ad integrare l'importo o, in mancanza, l'amministrazione lo recupererà sulle rate successive od agendo sul deposito cauzionale.

Si stabilisce che l'unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti; che verrà formulata dal responsabile del settore tecnico.

Il caso di recidiva di inadempienza formalmente contestata comporterà l'immediata risoluzione contrattuale, che sarà proposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico all'organo deliberante dell'Amministrazione Comunale, al fine dell'applicazione della procedura ex art. 23 e seguenti.

La ditta, in caso ritenga immeritate le contestazioni effettuate, ha la facoltà di ricorrere entro 5 giorni, dalla verbalizzazione o dal ricevimento della comunicazione, al giudizio del Collegio Arbitrale.

In attesa della definizione della controversia, la ditta è comunque tenuta alla costituzione di una polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione bancaria di importo pari all'ammontare della penale stabilita dal responsabile dell'area tecnica, sulla base delle inadempienze contestate e fino all'esaurimento del giudizio arbitrale.

Nessun risarcimento danni o rimborso spese a qualsiasi titolo potrà essere richiesto dalla ditta in caso di giudizio alla stessa favorevole. La polizza fidejussoria assicurativa dovrà essere prestata da imprese di assicurazioni autorizzate, la fideiussione bancaria dovrà essere prestata da istituti di credito o banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 01/09/1993 n. 358.

Art. 17 RESPONSABILITA' - PERSONALE

La ditta appaltatrice è unica responsabile di ogni danno diretto e indiretto, che a causa di mancata, ritardata o inefficiente manutenzione e gestione degli impianti possa derivarne al Comune ed a persone o cose.

La ditta è responsabile altresì di ogni danno che possa derivare al Comune ed ai terzi nell'adempimento del servizio assunto e regolato dal presente capitolato d'onere, nonché dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il proprio personale o i propri mezzi potessero arrecare al Comune od ai terzi nell'espletamento del servizio.

Non sono da imputare alla ditta i disservizi causati da mancanza di energia elettrica.

La ditta, però, dovrà vigilare ed essere pronta ad una tale evenienza, nei limiti del possibile e del prevedibile.

Ove, per inadeguata vigilanza, dovessero verificarsi danneggiamenti agli impianti ed a persone o cose, la ditta dovrà provvedere a sue spese alla rimessa in efficienza degli stessi ed al risarcimento di eventuali danni causati.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla rimessa nel primitivo stato, nel termine fissato dalla relativa lettera di diffida, il Comune provvederà direttamente, salvo rivalsa sulla cauzione come sopra prestata, e, per l'eventuale eccedenza, sul rateo di canone di prossima scadenza.

L'Appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale qualificato e tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo. Qualora qualche addetto al servizio dovesse risultare inabile, a giudizio dell'Autorità Sanitaria e/o di altra Istituzione, l'Appaltatore si impegna a sospenderlo a sostituirlo, a seconda dei casi, salvo il diritto dell'interessato o dello stesso appaltatore di ricorrere alla Commissione medica militare, che deciderà inappellabilmente.

Art. 18 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La ditta aggiudicataria è tenuta alla piena ed intera osservanza delle leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche, pubblici servizi e forniture, nonché del capitolato generale d'appalto e ciò per quanto non sia in opposizione con il presente disciplinare, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato d'onere ed all'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti tutte le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle ordinanze ministeriali in materia, con particolare riguardo a quella relativa alla sicurezza pubblica e sui cantieri (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa ed ogni altra sua qualificazione economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi predetti, accertata dall'Amministrazione, l'Amministrazione medesima comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro suddetto, l'inadempienza accertata e provvederà impiegando le somme del canone di appalto e della cauzione ed alla sospensione dei pagamenti, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento di danni.

Tale sospensione di pagamenti sarà disposta fino all'accertamento e comunicazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro dell'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

La stessa procedura sarà seguita in caso di inottemperanza agli obblighi predetti, segnalata da parte dall'Ispettorato del Lavoro.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad consorzio stabile come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50% dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- 1) una penale di ammontare pari allo 0,4% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10% della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto
- 2) una penale di ammontare pari allo 0,6% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20% della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto
- 3) una penale di ammontare pari allo 0,8% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30% della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 4) una penale di ammontare pari all'1% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40% della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 5) una penale di ammontare pari all'1,2% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49% della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50% dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50% dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Art. 19 OBBLIGHI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI _E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Art. 20 ASSICURAZIONI R.C.T./C.A.R. A CARICO DELL'IMPRESA

1. È onere e spesa dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensati nel corrispettivo dell'appalto l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'Appaltante, di polizze relative all'assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo. È altresì compensato nel corrispettivo di appalto l'onere e la spesa per la stipula della polizza C.A.R..

Le polizze di cui al precedente comma devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite all'Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

2. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: 2.1 la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

2.2 la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art.1665 del codice civile.

3. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

3.1 la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

3.2 l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, il massimale per l'assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti (C.A.R.) è pari a €. 500.000,00 mentre il massimale contro la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) è pari a €. 1.000.000,00.

4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

5. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 21 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale dell'appaltatore dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso le Autorità e verso i cittadini.

L'appaltatore è obbligato a richiamare, multare e se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell'Appaltatore dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune ed indicate nel Regolamento organico vigente.

Art. 22 INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore si obbliga a sostituire immediatamente a proprie spese, lampade e quant'altro dovesse essere danneggiato dal personale addetto, durante le manutenzioni.

Art. 23 DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO

Dalle pattuizioni degli articoli precedenti si intendono escluse le sostituzioni e le riparazioni che si rendessero necessarie a causa di danneggiamenti conseguenti ad atti vandalici, incidenti stradali, nonché il reintegro degli impianti e delle installazioni mancanti per furto.

I lavori di forza maggiore saranno previsti di volta in volta mediante l'adozione di appositi atti deliberativi o determinazioni, concernenti la loro qualificazione, l'impegno della spesa e l'affidamento con le modalità previste dal precedente art. n. 10.

Art. 24 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal D. Lgs. 50/2016, è esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 25 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Ove il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili alla Ditta affidataria ovvero nel caso questa non osservi gli obblighi sanciti dal presente capitolato d'onere e le clausole contrattuali, così come per il ripetersi di inadempimenti che complessivamente comportino penalità di importo superiore ad 1/3 dell'ammontare netto annuo dell'appalto e in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi, o anche in caso di grave inadempienza accertata dal responsabile del settore tecnico, il predetto provvederà a diffidare la Ditta assegnandole un adeguato tempo, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dopodiché potrà essere promossa unilateralmente la risoluzione del contratto pronunciata di diritto con esclusione di ogni formalità legale, con imputazione alla Ditta di eventuali danni e spese.

La ditta aggiudicataria potrà incorrere nella risoluzione del contratto, nei modi e forme previsti nel presente articolo, anche nei seguenti casi:

a) ove, per qualsiasi causa, sospenda il servizio;

b) in casi di gravi infrazioni contrattuali, debitamente accertate e notificate, la cui frequenza non garantisca il buon andamento del servizio;

- c) quando si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- d) quando, ceda in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal presente capitolato;
- e) per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, ex art. 1453 c.c. ;

Si applicano tutte le disposizioni desumibili dal D.Lgs. 50 del 2016 in materia di esecuzione del contratto

Art. 26 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, del servizio, pena la risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

Fermo restando il divieto di cessione parziale o totale del contratto, le ditte concorrenti sono tenute ad indicare nell'offerta la parte del contratto che intendono eventualmente subappaltare a terzi, con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, per quanto applicabile al presente capitolato. Ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore per la buona esecuzione del contratto nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore è garante nei confronti dell'Amministrazione comunale del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei C.C.N.L. e di tutte le norme del presente Capitolato.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in merito, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

Art. 27 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguenziale a questo, nessuna esclusa od eccettuata, sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune.

Art.28 COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano nel pieno diritto, senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 29 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Sant'Angelo le Fratte.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata o la PEC.

Art.30 NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'appalto, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti in materia ed alle norme compatibili del Codice Civile.

Sant'Angelo le fratte, gennaio 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 2
TECNICO AMNUTENTIVA
(Geom. Michele Laurino)